SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 aprile 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 aprile 1991, n. 133.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. La custodia cautelare ripristinata a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1991, è mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 1991, N. 60.

All'articolo 1, il comma 3 è soppresso.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 1° marzo 1991.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 11.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5496):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 1° marzo 1991.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 1° marzo 1991, con parere della commissione I.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 marzo 1991.

Esaminato dalla II commissione il 12, 13, 15, 18 marzo 1991.

Esaminato in aula il 19, 20, 21 marzo 1991; 10 aprile 1991 e approvato l'11 aprile 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2752):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 aprile 1991, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 aprile 1991.

Esaminato dalla 2ª commissione il 17 aprile 1991.

Esaminato in aula il 18 aprile 1991 e approvato il 19 aprile 1991.

91G0172

DECRETO-LEGGE 22 aprile 1991, n. 134.

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a interventi di salvaguardia e di recupero ambientale e socio-economico per Venezia e Chioggia e di assicurare altresì la disponibilità di risorse per l'anno 1990 finalizzate alla difesa del suolo, a Roma capitale, alla operatività del FIO, nonché alla concessione di contributi straordinari alle regioni Sicilia e Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.

Art. 2.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 36 miliardi per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1° gennaio 1991 e per le quali siano stati già assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 7 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *e)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, all'uopo utilizzando le disponibilità in conto residui del capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991 che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;

b) lire 16 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonché di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera *a)*;

c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario, da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;

d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'articolo 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia è destinato il 15% dell'intero importo.

2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*, sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e *leasing* e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere utilizzate, anche in

parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo *una tantum*, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli interventi possono essere effettuati anche in regime di concessione.

3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzato a procedere mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni interessate; l'intesa si intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.

4. Al fine di garantire l'unitarietà, anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela ed il recupero della laguna di Venezia, la regione Veneto ha la facoltà di procedere, per gli interventi di sua competenza, mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della citata legge 29 novembre 1984, n. 798.

Art. 3.

1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di documentate necessità del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonché nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, per tutti i quali si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza.

2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore può esercitare diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai trasferimenti di proprietà degli immobili di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 39 della citata legge n. 392 del 1978.

3. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia è assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente.

4. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorità a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.

Art. 4.

1. Per l'accelerazione, l'unitarietà e lo snellimento dei procedimenti inerenti ad interventi edilizi nonché di trasformazione e modifica del territorio nei comuni di Venezia e di Chioggia, viene di norma convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su iniziativa dell'amministrazione interessata all'esecuzione degli interventi ovvero del sindaco se si tratti di interventi di privati. Qualora nell'ambito della conferenza non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini eventualmente interessate, l'amministrazione che ha indetto la conferenza acquisisce, entro sessanta giorni dalla richiesta, le definitive determinazioni dei rispettivi organi centrali sovraordinati competenti in materia.

2. L'approvazione dei progetti di opere pubbliche resa ai sensi del comma 1 ha valore di variante agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti, nonché di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri e alle aziende turistiche ricettive.

4. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purché sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.

5. All'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«*g)* ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato alla motorizzazione civile, qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.».

6. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza, i comuni di Venezia e di Chioggia sono autorizzati a provvedere, entro il termine di sei mesi e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, i comuni di Venezia e di Chioggia sono autorizzati a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali con le modalità indicate all'articolo 4, ottavo e nono comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1981, n. 47; ai predetti comuni è altresì attribuita priorità nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione, da esercitarsi entro il termine di sessanta giorni dall'offerta, nelle compravendite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.

2. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità individuate all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*; per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità.

Art. 6.

1. La regione Veneto è autorizzata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, a destinare alla concessione di contributi di cui al comma 3 e anche per le finalità indicate al comma 1 dello stesso articolo 1 le somme non utilizzate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1986, n. 938, le parole: «paritetica e complessivamente maggioritaria della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «maggioritaria di enti pubblici o di società di capitali a maggioranza pubblica».

Art. 7.

1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990 possono esserlo nell'anno 1991.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, è integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. È autorizzata per l'anno 1990 la concessione di un contributo straordinario di lire 160 miliardi in favore del comune di Roma per sopperire ai maggiori oneri di gestione intervenuti nel corso del medesimo anno in relazione alle impegnative manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale che hanno interessato la città di Roma.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

5. In corrispondenza alle necessità derivanti dalle gravi carenze di edilizia scolastica della città di Roma, una congrua quota delle somme assegnate per gli interventi per Roma capitale della Repubblica di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, è destinata, su indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, a soddisfare i fabbisogni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado funzionanti nella città di Roma, ivi compresi i licei artistici, l'Accademia di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Istituto superiore per le industrie artistiche ed il Conservatorio di musica «S. Cecilia».

6. Le somme previste dall'articolo 14, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, dall'articolo 17, commi 20 e 40, e dall'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché dagli articoli 1, commi 4 e 5, e 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura del detto anno, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1991.

7. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7014 e 8422 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1990, possono esserlo nell'anno 1991. Il Ministero dei lavori

pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità relative al capitolo 7014 per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

Art. 8.

1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989 anche ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

4. Gli importi relativi ai comma 1 e 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

5. Per i progetti ambientali FIO, finanziati a norma della legge 29 ottobre 1987, n. 441, può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi a ciascun progetto, una diversa utilizzazione dei fondi, resa necessaria dalle modifiche richieste da piani regionali o nazionali di settore.

Art. 9.

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato per l'anno 1989 all'83 per cento delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario. Il contributo viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'anno 1989 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione viene determinata in via definitiva, per l'anno 1989, nell'importo di lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Art. 10.

1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268; al finanziamento degli interventi ivi previsti è destinata per l'anno 1990 la somma di lire 250 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7762 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0173

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 8 aprile 1991.

Ripartizione della somma di lire cinquecento miliardi in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina, con proprio decreto, le opere e gli interventi da ammettere a contributo, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n. 122 del 1989;

Visto il proprio precedente decreto 6 aprile 1990, con il quale si è provveduto alla ripartizione parziale, fra i comuni di cui all'art. 6, della somma di lire 1.500 miliardi, pari al 75% del volume massimo delle spese ammissibili a contributo statale, con contestuale accantonamento delle restanti lire 500 miliardi, pari al 25%, da destinare a successive ripartizioni;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale ulteriore ripartizione, tenendo in debita considerazione il quadro generale degli interventi, così come delineato con l'assunzione dei programmi urbani dei parcheggi valutati in sede di prima annualità;

Decreta:

L'ulteriore somma di lire 500 miliardi, pari al 25% del volume massimo delle spese ammissibili al contributo statale di cui alla legge n. 122/1989, è così ripartita fra i comuni individuati dall'art. 6 della medesima:

Città	(Miliardi di lire)
Torino	46
Milano	81
Venezia	20
Trieste	14
Genova	30
Bologna	19,5
Firenze	30
Roma	80
Napoli	50
Bari	29
Reggio Calabria	11,5
Catania	24
Messina	15,5
Palermo	32,5
Cagliari	17
Totale	500

Roma, 8 aprile 1991

Il Ministro: CONTE

91A1851

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 6 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 23 novembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

TITOLO XVII

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

L'art. 430 relativo alla elencazione delle scuole dirette a fini speciali è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 430. — Nell'Università di Perugia sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

assistenti sociali;
dietologia e dietetica applicata;
erboristeria;
informatica;
scienze turistiche, decentrata ad Assisi;
tecnici di laboratorio biomedico.

Articolo unico

Dopo l'art. 474, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in scienze turistiche, decentrata ad Assisi.

Scuola diretta a fini speciali in «scienze turistiche»

Art. 475. — È istituita con sede in Assisi, una scuola diretta a fini speciali in «scienze turistiche» che si propone di formare esperti per la carriera direttiva degli organismi pubblici e privati nel settore del turismo.

La scuola rilascia il diploma di «tecnico dell'economia dei servizi turistici».

Art. 476. — È titolo di ammissione alla scuola un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale oppure un diploma di durata quadriennale, con successiva frequenza del corso annuale integrativo.

Possono essere altresì ammessi studenti stranieri in possesso di diploma dichiarato valido per l'ammissione all'Università, previo accertamento di adeguata conoscenza della lingua italiana.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in cinquanta per ciascun anno di corso per un totale di cento studenti.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali eventuali prove vengono indicate nel bando di concorso per l'iscrizione alla scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da tre professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 477. — La scuola è annessa alla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Perugia.

Concorrono alla sua costituzione la facoltà stessa ed il Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica di Assisi.

Per quanto possibile saranno inserite ed utilizzate nella scuola le risorse umane e logistiche che il Centro potrà mettere a disposizione.

Art. 478. — La durata del corso di studi è di due anni e non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Ciascun anno prevede almeno quattrocento ore di insegnamento e quattrocento ore di attività pratiche guidate.

Gli insegnamenti impartiti, tutti annuali, sono i seguenti:

1° Anno:

economia del turismo e dei trasporti;

ragioneria applicata alle imprese turistiche ed analisi dei costi;

analisi statistica per il turismo;

marketing turistico;

diritto pubblico per il turismo (la disciplina comprende moduli di diritto dell'economia per il turismo);

lingua inglese;

seconda lingua straniera (a scelta tra francese, tedesco e spagnolo).

2° Anno:

diritto privato e contrattualistica per il turismo;

principi e metodi informatici;

economia e management delle imprese turistiche;

lingua inglese;

seconda lingua straniera (prescelta al primo anno);

due materie a scelta fra quelle che tra le seguenti discipline verranno attivate:

1) economia dell'ambiente e gestione turistica del territorio;
2) sociologia e psicologia del turismo;
3) geografia turistica;
4) tecnica della comunicazione pubblicitaria;
5) politica del turismo;
6) economia e politica del turismo;
7) sociologia del turismo;
8) psicologia del turismo;
9) tecnica dei congressi e delle manifestazioni turistiche;
10) ecologia;
11) gestione delle risorse umane nelle imprese turistiche;
12) organizzazione del lavoro e tecnologia nelle imprese ricettive e ristorative;
13) igiene del turismo e scienze alimentari;
14) gestione finanziaria e valutaria delle imprese turistiche;
15) sistemi e programmi di informatica per le imprese ricettive e ristorative;
16) sistemi e programmi di informatica per le imprese ristorative;
17) sistemi e programmi di informatica per le agenzie di viaggio;
18) economia e management delle imprese ricettive;
19) economia e management delle imprese ristorative;
20) economia e management delle agenzie di viaggio;
21) economia e tecnica dei raggruppamenti di impresa nel settore turistico;
22) diritto dell'economia per il turismo;
23) tecnica delle analisi di fattibilità degli investimenti turistici;
24) principi di scienza delle finanze ed adempimenti fiscali delle imprese turistiche;
25) analisi dei costi delle imprese turistiche;
26) programmazione e controllo delle imprese turistiche;
27) tecnica e politica valutaria;
28) economia e tecnica dei finanziamenti alle imprese turistiche;
29) agriturismo ed economia agraria;
30) diritto del lavoro e della previdenza sociale nel settore turistico.

Il piano di studi potrà essere modificato, anche con eventuale ampliamento del numero delle materie, su proposta del consiglio della scuola approvata dal consiglio di facoltà.

Art. 479. — Per ogni materia sono previsti singoli esami di profitto che si svolgono in base ad un calendario approvato dal direttore della scuola su proposta dei docenti dei singoli insegnamenti.

Nel corso del biennio, inoltre, lo studente dovrà dimostrare di aver svolto sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, il tirocinio professionale di almeno due mesi per attività di studio e di ricerca presso enti ed imprese turistiche per non meno di duecento ore; le rimanenti ore saranno destinate ad attività pratica guidata per esercitazioni pratiche, visite e viaggi d'istruzione in Italia e all'estero.

La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali ed il tirocinio si svolgono attraverso prove orali ed eventualmente scritte e/o pratiche.

Gli studenti che abbiano superato gli esami relativi a tutti gli insegnamenti facenti parte del proprio piano di studi ed ottenuto una valutazione positiva del tirocinio, sono ammessi ad un esame finale che consiste nella discussione di una memoria originale scritta su argomento relativo alle materie di insegnamento.

L'esame finale è sostenuto dai candidati davanti ad una commissione di cinque membri, nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola e composta da docenti della scuola stessa ed è presieduta dal direttore della scuola o da un professore di ruolo da lui designato.

Ai candidati che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di «tecnico dell'economia dei servizi turistici».

Art. 480. — Il direttore è eletto dal consiglio della scuola in via prioritaria tra i docenti appartenenti all'area disciplinare di base aziendalistica.

Art. 481. — Il direttore propone per la stipula, attraverso il consiglio di amministrazione dell'Università ed il rettore, le convenzioni che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche di formazione da parte di docenti del Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica, di riconosciuta competenza nelle discipline oggetto di insegnamento.

È fatta salva la previsione dell'utilizzazione dei professori a contratto ai sensi del sesto e settimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 482. — I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse, soprattasse e contributi degli iscritti, secondo le vigenti norme di legge nonché dai contributi dell'Università di Perugia ed in particolare da quelli ad essa assegnati dal Ministero della ricerca scientifica per la struttura decentrata, da contributi del Centro, di altri enti pubblici e privati, di persone fisiche e dalle altre entrate derivanti dallo svolgimento della sua attività.

Art. 483. — Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1988.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 6 marzo 1991

Il rettore: DOZZA

91A1855

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 1° marzo 1991), **coordinato con la legge di conversione 22 aprile 1991, n. 133** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), comprende anche gli articoli 2 e 3.

Si trascrive il testo dell'art. 3 (per il testo dell'art. 2 si veda in appendice):

«Art. 3. — 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Art. 1.

1. L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale *(a)* deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale *(a)*, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale *(a)*.

2. L'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale *(a)* deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata complessiva della custodia cautelare può superare i termini stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale *(a)*, fermo restando il limite previsto dall'articolo 304, comma 4, del medesimo codice *(a)*.

3. (*Soppresso dalla legge di conversione*).

(a) Il comma 4 dell'art. 297 del codice di procedura penale è così formulato: «4. Salvo quanto disposto dall'art. 304, comma 2, nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'art. 303 comma 4».

Per il testo degli articoli 303 e 304 del medesimo codice di procedura penale si veda, rispettivamente, la nota *(a)* all'art. 3 e la nota *(a)* all'art. 4.

Art. 2.

1. L'articolo 278 del codice di procedura penale *(a)* è così modificato:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «della continuazione» sono soppresse la virgola e le parole: «della recidiva»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99 comma 4 del codice penale *(b)*, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo *(b)*.».

(a) Si trascrive il testo dell'art. 278 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 278 (*Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure*). — 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. *Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99 comma 4 del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1 e 2 dello stesso articolo*».

(b) Si trascrive il testo dell'art. 99 del codice penale, come sostituito dall'art. 9 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 220:

«Art. 99 (*Recidiva*). — Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;
2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato».

Art. 3.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale **(a)**, è così modificata:

a) nel numero 2) le parole: «non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3)»;

b) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)* **(a)**, sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;».

(a) Si trascrive il testo dell'art. 303 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 303 (*Termini di durata massima della custodia cautelare*). — 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448 comma 1, 561 e 563:

1) tre mesi, quando di procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione *superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);*

3) *un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera* a), *sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;*

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore a sei anni.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'art. 305, non può superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni».

Si trascrive il testo dell'art. 407 comma 2, lettera *a)*, del medesimo codice di procedura penale:

«2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 280, 285, 286, 289-*bis*, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, 416-*bis*, 422, 630 del codice penale e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685».

Art. 4.

1. Nel comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale **(a)**, il punto in fine alla lettera *b)* è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

«*b*-bis) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3 **(a)**».

(a) Si trascrive il testo dell'art. 304 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 304 (*Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare*). — 1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

b-bis) *nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.*

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tale fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea».

Per il testo dell'art. 544 del medesimo codice di procedura penale si veda la nota *(a)* all'art. 6.

Art. 5.

1. Nella lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 307 del codice di procedura penale *(a)* le parole: «con la sentenza di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna».

(a) Si trascrive il testo dell'art. 307 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 307 *(Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini)*. — 1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice, qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare, dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti.

2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, è tuttavia ripristinata:

a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274;

b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274, comma 1, lettera *b)*.

3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall'articolo 303, comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.

5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2, lettera *a)*».

Art. 6.

1. Nel comma 2 dell'articolo 544 del codice di procedura penale *(a)* le parole: «non oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno».

(a) Si trascrive il testo dell'art. 544 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 544 *(Redazione della sentenza)*. — 1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede *non oltre il quindicesimo giorno* da quello della pronuncia.

3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo, un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia».

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge di conversione:

«Art. 2. — 1. La custodia cautelare ripristinata a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1991, è mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale».

L'art. 1 del D.L. 1° marzo 1991, n. 60, nella formulazione originaria, comprendeva, oltre ai commi 1 e 2 qui pubblicati (v. pag. 11), anche il comma 3 del seguente tenore: «3. La custodia cautelare è immediatamente ripristinata se l'imputato è stato scarcerato in forza di un provvedimento fondato su una interpretazione degli articoli 297, comma 4, e 304, comma 2, del codice di procedura penale diversa da quella indicata nei commi 1 e 2. In tal caso ai fini del computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto della custodia anteriormente subita».

Si trascrive il testo degli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale, soprarichiamati:

«Art. 274 *(Esigenze cautelari)*. — 1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti le indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.

Art. 275 [come modificato dall'art. 5 D.L. 13 marzo 1991, n. 76, in corso di conversione in legge] *(Criteri di scelta delle misure)*. — 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. *Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416*-bis, *422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416*-bis *ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74*

del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure.

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di sessantacinque anni.

5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero».

91A1873

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 19 aprile 1991, n. 255.

Regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92.

La Commissione CEE, in considerazione della progressiva accentuazione degli squilibri di mercato tra domanda ed offerta di cereali e semi oleosi, ha ritenuto necessario ricorrere ad un regime specifico di aiuti a carattere temporaneo, che incentivi ulteriormente il ritiro di seminativi dalla produzione.

I caratteri fondamentali del regime specifico sono al momento contenuti nella proposta di regolamento presentata dalla Commissione l'8 marzo 1991 (COM (91) 72, vol. III).

In particolare:

1) il regime specifico sarà introdotto limitatamente al periodo che va dal 1° settembre 1991 al 31 agosto 1992;

2) i seminativi che potranno essere oggetto di ritiro sono tutti quelli che siano stati coltivati in vista del raccolto 1991, indipendentemente dal tipo di coltura praticato, ad eccezione dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti non sottoposti ad organizzazione comune di mercato;

3) i seminativi ritirati dalla produzione devono rappresentare almeno il 15% dei seminativi aziendali coltivati in vista del raccolto 1991. Per quanto riguarda i cereali, la superficie ritirata dovrà comprendere almeno il 15% delle superfici cerealicole coltivate nella campagna 1990/91;

4) l'aiuto specifico è costituito da:

l'erogazione del premio di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 63/91;

il diritto al rimborso del prelievo di corresponsabilità di base, di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75, riscosso a fronte delle vendite di cereali effettuate dal produttore nel corso della campagna di commercializzazione 1991-92;

5) l'aiuto specifico può essere concesso anche indipendentemente dalla precedente o contestuale concessione dell'aiuto per il ritiro di seminativi dalla produzione, di cui al regolamento CEE n. 1272/88 ed al decreto ministeriale n. 63/91;

6) potranno beneficiare del regime esclusivamente i produttori che abbiano presentato alle competenti autorità, entro e non oltre il 15 maggio 1991, il piano di coltura con l'indicazione delle superfici aziendali coltivate (estensione in ettari, particelle catastali e prodotti seminati) per il raccolto 1991;

7) l'osservanza dell'impegno sottoscritto formerà oggetto di controlli, effettuati dagli organi e secondo le modalità di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 63/91; per talune zone il controllo potrà anche aver luogo tramite aerofotogrammetria. Tali controlli potranno essere effettuati anche anteriormente all'approvazione della proposta di regolamento da parte del Consiglio.

La Commissione CEE, con la comunicazione pubblicata il 28 marzo 1991 nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, ha posto in evidenza che il regolamento che introdurrà il regime suddetto avrà efficacia retroattiva a decorrere dal 1° maggio 1991.

È pertanto necessario che i produttori interessati all'aiuto specifico presentino comunque, entro e non oltre il suddetto termine del 15 maggio 1991, il piano di utilizzazione delle superfici aziendali, indicando le superfici aziendali (in ettari, con i dati catastali) ed i prodotti coltivati in vista del raccolto 1991; in caso di spedizione postale o per corriere fa fede la data di spedizione della documentazione.

Tale documentazione dovrà essere prodotta in duplice copia su fotocopie dell'apposita modulistica allegata alla presente circolare, da far pervenire una ai competenti organi regionali e l'altra al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro - Ufficio agroindustria.

Si precisa che la presentazione della suddetta documentazione non vincola l'interessato alla sottoscrizione dell'impegno, ma costituisce soltanto il presupposto necessario per accedere all'aiuto.

L'impegno al ritiro temporaneo formerà oggetto di una successiva apposita domanda da presentare secondo le modalità e nei tempi previsti dalla circolare ministeriale che verrà all'uopo emanata, successivamente all'avvenuta approvazione del progetto di regolamento del Consiglio, di cui sopra.

Il Ministro: GORIA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

CAMPAGNA AGRARIA 1990/91

A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE 1

DATA DI PROTOCOLLO giorno mese anno

NUMERO DI PROTOCOLLO

COD. UFFICIO

MODELLO 1

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA COD. 2

DICHIARANTE 3

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

SIGLA PROV.

DOMICILIO O SEDE SOCIALE 4

VIA

N. CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE

SIGLA PROV.

C.A.P.

CODICE ISTAT PROV. COMUNE

AZIENDA 5

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

VIA

N. CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE

SIGLA PROV.

C.A.P.

CODICE ISTAT PROV. COMUNE

6

CLASSIFICAZIONE DELL'AZIENDA SECONDO L'ORIENTAMENTO TECNICO-ECONOMICO

SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE ettari are c.are

SUPERFICIE A SEMINATIVO ettari are c.are

7

TOTALE MODELLO 2 ALLEGATI

8

DATA giorno mese 1 9 9 1 anno

FIRMA

S.I.A.N.- SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

CAMPAGNA AGRARIA 1990/91
Note esplicative per la compilazione

MODELLO 1

Riquadro 1 Parte riservata all'Amministrazione competente.

Riquadro 2 Riportare la denominazione ed il relativo codice (vedi Tabella 1) della Regione o Provincia autonoma presso cui viene presentata la dichiarazione.

Riquadro 3 Indicare la partita IVA o il codice fiscale (solo se non si possiede la partita IVA) e il cognome o la ragione sociale del dichiarante. Se è persona fisica riportare, inoltre, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita.
Tali dati dovranno essere riferiti ad un solo dichiarante.

Riquadro 4 Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) del dichiarante.

Riquadro 5 Riportare la denominazione e l'ubicazione dell'azienda solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede sociale del dichiarante. Se l'azienda si estende su più comuni o è frazionata, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

Riquadro 6 Riportare il codice di classificazione dell'azienda secondo l'orientamento tecnico-economico (vedi Tabella 2).
Riportare il valore delle seguenti superfici esprimendole in ettari, are, centiare:
- SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE;
- SUPERFICIE A SEMINATIVO ottenibile come sommatoria delle superfici di tutte le particelle indicate nel modello 2 con codice destinazione compreso tra 01 e 25.

Riquadro 7 Riportare il numero totale delle pagine compilate del modello 2.

Riquadro 8 Indicare la data di compilazione della dichiarazione e sottoscrivere con la firma del dichiarante.

MODELLO 2

Riquadro 1 Riportare la partita IVA (o il codice fiscale) e la ragione sociale o il cognome e nome così come nel modello 1.

Riquadro 2 Riportare per ciascuna particella aziendale:
- il codice ISTAT della provincia e del comune di ubicazione;
- la sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente), il numero di foglio di mappa ed il numero di particella catastale;
- il codice della sua destinazione (vedi Tabella 3) nella campagna agraria 1990/1991 e la relativa superficie; qualora la particella avesse più di una destinazione, servirsi delle due colonne successive sulla stessa riga e, ove ciò non bastasse, anche delle colonne della riga successiva, avendo cura di barrare la parte riservata ai codici ISTAT ed ai riferimenti catastali.

TABELLA 1

CODIFICA DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Piemonte	12	Lazio
02	Valle d'Aosta	13	Abruzzo
03	Lombardia	14	Molise
05	Veneto	15	Campania
06	Friuli Ven.Giulia	16	Puglia
07	Liguria	17	Basilicata
08	Emilia Romagna	18	Calabria
09	Toscana	19	Sicilia
10	Umbria	20	Sardegna
11	Marche	21	P.A. Bolzano

TABELLA 2

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE DELL'AZIENDA		
CODICE	CATEGORIA	DESCRIZIONE
11	Aziende cerealicole specializzate	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dalla produzione di cereali (compreso il riso)
12	Aziende specializzate in cereali ed altri seminativi	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dalla produzione di seminativi (in cui la quota parte attribuibile ai cereali non supera i 2/3 del reddito)
41	Aziende bovine specializzate - orientamento latte	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dall'allevamento di bovini da latte (ossia bovini di meno di 1 anno, femmine da 1 a meno di 2 anni, giovenche e vacche da latte; le vacche da latte rappresentano più 2/3 dei bovini da latte)
42	Aziende bovine specializzate - orientamento allevamento e carne	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dell'allevamento di bovini (le vacche da latte rappresentano non più di 1/10 dei bovini totali)
43	Aziende bovine-latte, allevamento e carne combinati	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dall'allevamento di bovini (le vacche da latte rappresentano non più di 1/10 dei bovini)
44	Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 della produzione di prati permanenti e pascoli e dall'allevamento di erbivori (in cui la quota parte attribuibile ai bovini non superi i 2/3 del reddito lordo)
50	Aziende specializzate in granivori	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dall'allevamento di granivori (suini, pollame, coniglie madri)
81	Aziende miste seminativi-erbivori	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 1/3 dalla produzione di seminativi e per oltre 1/3 dalla produzione di prati permanenti e pascoli e dall'allevamento di erbivori
99	Altre aziende	Tutte le aziende non classificabili fra le categorie descritte nello schema

TABELLA 3

CODIFICA DELLA DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI	
CODICE	DESTINAZIONE
01	Frumento tenero e spelta
02	Frumento duro
03	Segale
04	Orzo
05	Avena
06	Granoturco
07	Riso
08	Sorgo
09	Altri cereali
10	Legumi secchi per la produzione di granella, legumi secchi e cereali
11	Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)
12	Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)
13	Tabacco
14	Luppolo
15	Cotone
16	Colza e ravizzone
17	Girasole
18	Soia
19	Piante aromatiche, medicinali e spezie
20	Altre piante industriali
21	Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole, in piena aria o protezione bassa
22	Fiori e piante ornamentali (esclusi vivai), in piena aria o protezione bassa
23	Piante foraggere
24	Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali,legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)
25	Altre coltivazioni per seminativi
26	Orti familiari
27	Vigneti
28	Oliveti
29	Frutteti
30	Altre coltivazioni arboree
31	Bosco
32	Superfici incolte improduttive
33	Superfici incolte produttive
34	Fabbricati rurali
35	Altre coltivazioni
36	(Imboschimento) *
37	(Scopi non agricoli) *
38	(Messa a riposo) *
39	(Messa a riposo con rotazione) *
40	(Pascolo per allevamento estensivo) *
41	(Lenticchie, ceci e vecce) *
42	(Scopi non alimentari) *

* Superfici ritirate dalla produzione ai sensi dei Regg.(CEE) n. 1094/88 e n. 1272/88

91A1869

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'«Ai.Bi. - Associazione amici dei bambini», in Melegnano

Con decreto ministeriale 13 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1991, registro n. 16 Interno, foglio n. 70, l'«Ai.Bi. - Associazione amici dei bambini», con sede in Melegnano (Milano), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

91A1870

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 10 maggio 1991 con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1991:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n.	105	titoli di L.	50.000
»	31	titoli di »	100.000
»	68	titoli di »	500.000
»	52	titoli di »	1.000.000
»	3	titoli di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 109.350.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n.	17	titoli di L.	50.000
»	12	titoli di »	250.000
»	66	titoli di »	500.000
»	49	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 85.850.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n.	10	titoli di L.	500.000
»	26	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 31.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n.	11	titoli di L.	50.000
»	9	titoli di »	250.000
»	13	titoli di »	500.000
»	93	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 102.300.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n.	12	titoli di L.	50.000
»	11	titoli di »	250.000
»	23	titoli di »	500.000
»	68	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 82.850.000.

2) 7% S. S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione seconda - 1ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 16.014.400.000;

Emissione seconda - 2ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.300.000;

Emissione seconda - 3ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 17.183.200.000.

3) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n.	21	titoli di L.	50.000
»	18	titoli di »	250.000
»	32	titoli di »	500.000
»	21	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 42.550.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n.	3	titoli di L.	50.000
»	372	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 372.150.000.

Totale generale L. 34.036.950.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

91A1856

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Barletta, S. Cesarea Terme e Trani

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 8642 del 21 dicembre 1990, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale per il completamento dell'impianto di depurazione adottata dal comune di Barletta, a servizio della città e della zona industriale.

La giunta regionale della regione Puglia con atto n. 788 del 1° marzo 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale per la realizzazione di attrezzature sportive per il turismo (Intervento P.I.M.) nel comune di S. Cesarea Terme.

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 8646 del 21 dicembre 1990, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale relativa alla costruzione di una centrale telefonica nel comune di Trani.

91A1857

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di **rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 12 marzo 1991 concernente: «Assegnazione di finanziamenti agli istituti pubblici e privati di ricovero e cura a carattere scientifico a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1990». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 1991).

Nella tabella *A* allegata alla deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 18, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* e concernente la ripartizione dei fondi per ogni singolo istituto beneficiario, in corrispondenza della Fondazione «Stella Maris», la cifra, intesa in milioni di lire, è da rettificare nel senso che dove è scritto: *«600»*, si legga: *«660»*.

91A1858

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 12 marzo 1991 concernente: «Ripartizione della somma di L. 4.252.771.000 del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1989, quale finanziamento per l'assistenza agli hanseniani». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1991).

Nella tabella allegata alla deliberazione citata in epigrafe, riportante la ripartizione dei fondi per ogni singola regione, pubblicata alla pag. 17, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, la somma assegnata alla regione Piemonte, è rettificata nel senso che dove è scritto: *«42.216.000»*, si legga ed intenda: *«42.261.000»*.

91A1859

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Prácchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 26

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200